

L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

24-25 NOVEMBRE 2023

Surroga e intervento dell'Agente della riscossione nell'esecuzione forzata tributaria

Abstract di M. Pastorino

L'art. 51 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede la facoltà dell'agente della riscossione di surrogarsi al creditore procedente all'interno di una procedura esecutiva già iniziata. Ciò per mezzo di una dichiarazione, che viene depositata nel processo esecutivo in corso.

Il potere di surroga, proprio a causa della sua evidente incisività, è stato nel tempo oggetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale, che ne hanno sempre confermato la legittimità.

Tuttavia, la surroga non è l'unico strumento mediante il quale è possibile assistere all'interazione tra il processo esecutivo "ordinario" e quello che tradizionalmente, almeno nella giurisprudenza, è definito il processo esecutivo "esattoriale". Infatti, all'Agente della riscossione è sempre consentito l'intervento nel processo esecutivo già iniziato da altro creditore, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 499 c.p.c.

Facoltà che del resto è concessa anche ai creditori "ordinari", i quali ben possono intervenire nel processo esecutivo già iniziato nelle forme "esattoriali" (art. 54 d.p.r. n. 602 del 1973).

La scelta su quale strumento utilizzare di fronte ad una procedura esecutiva "ordinaria" già iniziata spetta naturalmente all'Agente della riscossione.

E tale scelta ben può essere guidata da criteri anche di opportunità, sulla scorta degli approdi giurisprudenziali cui nel tempo si è pervenuti. Da un lato, infatti, la decisione può essere sorretta da un intento di "efficienza", magari prediligendo di partecipare ad una procedura ordinaria che, in sede di vendita di un cespite immobiliare, potrebbe garantire un esito finale maggiormente soddisfacente rispetto ad una liquidazione nelle forme di cui agli artt. 80 e 81 del d.p.r. n. 602 del 1973. Ciò considerata anche la generale azione di risarcimento del danno di cui all'art. 59 del d.p.r. n. 602 del 1973.

Dall'altro lato., la scelta potrebbe dipendere anche da alcune valutazioni di natura pragmatica: l'intervento, infatti, consente all'Agente della riscossione, in taluni di casi, di partecipare all'esecuzione di beni cui, normalmente, non potrebbe accedere. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di espropriare un immobile per un credito inferiore ai 120.000 euro, oppure il caso in cui l'esecuzione riguardi un immobile ad uso abitativo e nel quale il debitore risiede anagraficamente.

Infine, la scelta potrebbe essere dettata dalla diversa disciplina che regola l'ingresso dell'Agente della riscossione: infatti, se appare pacifica per l'esercizio del potere di surroga la necessaria previa notifica del titolo esecutivo, così non è per il semplice intervento. In tal caso, infatti, secondo una certa giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente il solo titolo, senza la prova della notifica del medesimo.

Ma anche nell'ipotesi della surroga, sempre secondo il dettato di alcune sentenze di legittimità, spetterebbe al debitore esecutato lamentare la mancata o non corretta notifica dell'atto prodromico.

Diviene allora in questo caso dubbio quale sia lo strumento corretto onde esercitare tale diritto: considerato il carattere del vizio, il rimedio naturale sarebbe l'opposizione agli atti esecutivi, tuttavia vietata dall'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973. Invero, apparentemente non può ritenersi questo un vizio attinente alla sussistenza del titolo esecutivo, come tale censurabile per mezzo di un'opposizione all'esecuzione.

Né può più immaginarsi una reazione giudiziale basata sull'estratto di ruolo, se non nei ristretti limiti di cui all'attuale art. 12, comma 4-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, così come non sembra possibile predicare un'autonoma impugnabilità della dichiarazione di surroga.

Un'ipotesi, quindi, da tenere in considerazione anche nell'ottica dell'adempimento alla Legge Delega.